

LEGGE 170 dell' 8.10.2010

© r.palermo – 11.2010

Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico

*approvata in via definitiva
dalla Commissione Cultura del Senato
a fine settembre*

LEGGE 170 dell' 8.10.2010

© r.palermo – 11.2010

**La legge ha origine
da un disegno di legge presentato
fin dal maggio 2008
da parlamentari del PD**

**Nel corso del suo lungo percorso
il ddl è stato unificato con altre proposte
e alla fine è stato approvato con voto unanime**

LEGGE 170 dell' 8.10.2010

© r.palermo – 11.2010

**Un disegno di legge analogo
era già stato approvato dal Senato
nel giugno 2007
senza arrivare però a conclusione
La legge 170 è stata esaminata da
Senato (settembre 2008/maggio 2009)
Camera (giugno 2009/maggio 2010)
Senato (giugno/settembre 2010)
sempre in Commissione**

LEGGE 170 dell' 8.10.2010

© r.palermo – 11.2010

**LA LEGGE 170
ARRIVA DUNQUE AL TERMINE
DI UN LUNGO DIBATTITO
POLITICO E CULTURALE
ED E' LA SINTESI
DI VISIONI E SENSIBILITA' DIVERSE
CHE PER ANNI
SI SONO CONFRONTATE
SENZA RISULTATO**

LEGGE 170 dell' 8.10.2010

© r.palermo – 11.2010

9 articoli

Art. 1 Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia

Art. 2 Finalità

Art. 3 Diagnosi

Art. 4 Formazione nella scuola

Art. 5 Misure educative e didattiche di supporto

LEGGE 170 dell' 8.10.2010

© r.palermo – 11.2010

Art. 6 Misure per i familiari

Art. 7 Disposizioni di attuazione

Art. 8 Competenze delle regioni a statuto speciale
e delle province autonome

Art. 9 Clausola di invarianza finanziaria

**La legge è stata pubblicata
sulla GU del 18.10.2010
entrando in vigore il 2.11.2010**

LEGGE 170 dell' 8.10.2010

© r.palermo – 11.2010

ARTICOLO 1

comma 1

*La presente legge riconosce la **dislessia**, la **disgrafia/disortografia** e la **discalculia**, di seguito denominate «DSA», quali difficoltà specifiche di apprendimento, che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali*

LEGGE 170 dell' 8.10.2010

© r.palermo – 11.2010

ARTICOLO 1

La legge 5 febbraio 1992, n. 104, non trova applicazione nei confronti degli alunni affetti da DSA

(questo comma era presente nella prima versione della legge ma è stato successivamente cancellato in uno dei passaggi in Commissione)

LEGGE 170 dell' 8.10.2010

© r.palermo – 11.2010

ARTICOLO 2. Le finalità

- a) garantire il **diritto all'istruzione**
- b) favorire il **successo scolastico**, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità
- c) ridurre i **disagi relazionali** ed emozionali
- d) adottare forme di **verifica** e di **valutazione** adeguate alle necessità formative degli studenti

LEGGE 170 dell' 8.10.2010

© r.palermo – 11.2010

ARTICOLO 2. Le finalità

- e) preparare gli **insegnanti** e sensibilizzare i **genitori** nei confronti delle problematiche legate ai DSA
- f) favorire la **diagnosi** precoce e percorsi didattici riabilitativi
- g) incrementare la comunicazione e la **collaborazione** tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione
- h) assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in **ambito sociale e professionale**

LEGGE 170 dell' 8.10.2010

© r.palermo – 11.2010

ARTICOLO 3. Diagnosi

comma 3

E' compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli studenti, sulla base dei protocolli regionali di cui all'articolo 7, comma 1. L'esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA.

LEGGE 170 dell' 8.10.2010

© r.palermo – 11.2010

ARTICOLO 4. Formazione nelle scuole

L'articolo 4 prevede **iniziative di formazione e aggiornamento** rivolte al personale scolastico.

E' previsto uno **specifico finanziamento:**

1 milione di euro per l'esercizio **2010**

1 milione per il **2011**

Tali somme non graveranno sugli stanziamenti previsti dalla legge 440/97

LEGGE 170 dell' 8.10.2010

© r.palermo – 11.2010

ARTICOLO 5.

Misure educative e didattiche di supporto

Rappresenta il cuore della legge e definisce

i **diritti** degli alunni
gli **obblighi** della scuola

LEGGE 170 dell' 8.10.2010

© r.palermo – 11.2010

ARTICOLO 5

I DIRITTI DEGLI ALUNNI

- fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica
- fruire di strumenti compensativi che assicurino ritmi gradualmente e adeguati di apprendimento

LEGGE 170 dell' 8.10.2010

© r.palermo – 11.2010

ARTICOLO 5

I DIRITTI DEGLI ALUNNI

- possibilità di ottenere l'esonero dall'insegnamento della seconda lingua straniera, qualora prevista dal programma di studi
- possibilità di fruire di adeguate forme di verifica e di valutazione mediante l'uso di specifici ausili o con l'assegnazione di tempi più lunghi di esecuzione

LEGGE 170 dell' 8.10.2010

© r.palermo – 11.2010

ARTICOLO 5

I DOVERI DELLE SCUOLE

- ❑ favorire il successo scolastico
- ❑ ricorrere a una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguata

LEGGE 170 dell' 8.10.2010

© r.palermo – 11.2010

ARTICOLO 5

I DOVERI DELLE SCUOLE

- mettere a disposizione degli alunni con dsa **tecniche compensative** (mezzi di apprendimento alternativi e tecnologie informatiche, per esempio) o prevedere **misure dispensative** da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere

LEGGE 170 dell' 8.10.2010

© r.palermo – 11.2010

+ + +

**uniformità di trattamento
a livello nazionale**

**gli interventi a favore
degli alunni con dsa
non sono affidati
alla sola buona volontà
delle scuole**

- - -

**assenza
di finanziamenti specifici**

**rischio di contenzioso
con le famiglie
per le difficoltà
di assolvere agli obblighi
previsti dalla legge**

LEGGE 170 dell' 8.10.2010

© r.palermo – 11.2010

ARTICOLO 7

L'articolo 7 assegna al Miur tre compiti specifici

- emanazione delle linee guida per la predisposizione di appositi **protocolli regionali** finalizzati alle attività di identificazione precoce previste dall'art. 3
- definizione delle modalità di **formazione dei docenti**
- individuazione di adeguate forme di verifica e di **valutazione** finalizzate ad evitare condizioni di svantaggio degli alunni con DSA

LEGGE 170 dell' 8.10.2010

© r.palermo – 11.2010

ARTICOLO 9

L'articolo contiene la consueta “clausola di salvaguardia”

**Fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 4, comma 2,
dall'attuazione della presente legge
non devono derivare
nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica**